

# **RIDAP**

RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

STATUTO APPROVATO IL 24 OTTOBRE 2012

## **Art. 1 - Denominazione, sede, durata**

1. È costituita un'Associazione ai sensi dell'art. 36 e segg. del codice civile con la denominazione "Rete Italiana Istruzione degli Adulti per l'Apprendimento Permanente", in forma abbreviata, "RIDAP".
2. La sede legale è istituita presso l'Istituzione scolastica di appartenenza del Presidente, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. La RIDAP non ha scopi di lucro e ha durata illimitata. In conformità ai propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri enti o associazioni pubbliche o private mantenendo sempre la propria indipendenza.

## **Art. 2 – Scopi**

1. Scopi della RIDAP sono:
  - a) promuovere azioni finalizzate a sostenere l'autonomia dell'Istruzione degli Adulti presso le Istituzioni nazionali e locali e accompagnarne il processo di riorganizzazione in una prospettiva di apprendimento permanente;
  - b) favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema nazionale per il riconoscimento e la convalida di competenze comunque acquisite (in ambito formale, non formale e informale), in coerenza con gli sviluppi della normativa nazionale e con gli orientamenti europei;
  - c) favorire e sostenere la realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, gli enti locali, le imprese, le associazioni datoriali, le parti sociali e le associazioni culturali e il privato sociale, in coerenza con lo sviluppo delle normative in materia;
  - d) promuovere azioni organicamente connesse con quelle previste dalle norme sull'apprendimento permanente, in particolare: 1) sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi sociali e produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze connesse con l'esercizio della cittadinanza attiva; 2) riconoscimento di crediti formativi e certificazione degli apprendimenti e di competenze comunque acquisiti; 3) fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita;
  - e) stimolare lo sviluppo di sistemi di informazione e di orientamento generali per sensibilizzare e motivare i discenti, con particolare riguardo ai gruppi svantaggiati, ai giovani inoccupati e a rischio abbandono scolastico e formativo, agli adulti scarsamente qualificati;
  - f) favorire la diffusione dell'utilizzo di tecnologie digitali nell'Istruzione degli Adulti come mezzo di ampliamento dell'accesso, come strumento didattico e di miglioramento della qualità dell'offerta;
  - g) promuovere percorsi di apprendimento flessibili per gli adulti, centrati sulla persona che apprende, al fine di garantire un più ampio accesso all'istruzione superiore per persone prive di qualifiche di accesso tradizionali;
  - h) favorire i processi di integrazione dei cittadini stranieri promuovendo la diffusione di percorsi formativi che coniughino l'apprendimento dell'italiano come seconda lingua, l'orientamento civico e la conoscenza della vita civile in Italia;
  - i) diffondere e sostenere tra gli operatori dell'IDA la cultura della certificazione e del riconoscimento delle competenze;

- j) promuovere la cultura di una flessibilità organizzativa e didattica per rendere il sistema in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni formativi della persona adulta e di interagire con gli attori sociali e formativi del territorio;
- k) sviluppare una cultura della qualità del personale dell'istruzione degli adulti, attraverso la definizione di profili di competenza e il miglioramento dei sistemi per la formazione iniziale e lo sviluppo professionale;
- l) promuovere comunità di pratiche mirate al confronto sulle esperienze attuate tra gli operatori dell'IDA e coloro che operano per l'apprendimento permanente degli adulti in contesti diversi;
- m) incentivare la cultura della documentazione e della diffusione delle buone pratiche a livello nazionale ed europeo;
- n) rappresentare a livello nazionale, regionale e locale le istanze degli associati;
- o) collaborare con tutti i soggetti dell'apprendimento degli adulti, le parti sociali, le organizzazioni della società civile, specie a livello regionale e locale al fine di favorire lo sviluppo di reti per l'apprendimento permanente;
- p) organizzare, istituire e coordinare interventi di formazione rivolti a docenti e operatori dell'Istruzione degli Adulti;
- q) promuovere e partecipare ad analisi e ricerche su particolari aspetti concernenti l'Istruzione degli Adulti.

### **Art. 3 – Soci**

1. Sono soci RIDAP:
  - a) **ordinari**: Istituzioni Scolastiche che operano nell'ambito del sistema formale dell'Istruzione degli Adulti (CTP/Serali superiori/CPIA);
  - b) **associati**: enti o persone giuridiche che svolgono attività coerenti con le finalità di cui all'art. 2, Università singole o consorziate in rete, organizzazioni di categoria, parti sociali;
  - c) **sostenitori**: persone fisiche che si riconoscono in una o più finalità indicate all'art. 2.
2. La richiesta di adesione all'associazione è indirizzata al Presidente e, per quanto riguarda gli associati e i sostenitori, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. Le persone giuridiche rientranti nella categoria di soci ordinari e associati, sono rappresentati dai rispettivi Dirigenti scolastici e/o dal Legale rappresentante dell'Ente.

### **Art. 4 - Impegni dei soci**

1. Tutti i soci si impegnano al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi dell'associazione e dei regolamenti da questi emanati.
2. Deliberazioni e regolamenti sono raccolti e resi pubblici tramite il sito web dell'associazione.

### **Art. 5 - Quota annuale di iscrizione**

1. I soci sono tenuti al pagamento annuale della quota di associazione stabilita per ciascuna categoria di socio dall'Assemblea.
2. L'Assemblea fissa annualmente l'importo delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote possono avere importi differenti per ciascuna tipologia di soci.

## **Art. 6 – Organi**

1. Sono organi della RIDAP:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Revisore dei Conti;
  - e) il Comitato Tecnico Scientifico.
2. Per l'espletamento delle pratiche amministrative e contabili l'associazione può avvalersi di un Segretario e/o di un Tesoriere, anche esterni, nominati dal Consiglio Direttivo.
3. Gli organi possono esercitare le proprie funzioni anche per via telematica.

## **Art. 7 - Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è composta dai soci ordinari, dagli associati e dai sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Gli associati e i soci sostenitori partecipano con diritto di voto secondo una rappresentanza pari al 40% degli aderenti ordinari.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante avviso – anche telematico - inviato almeno 20 giorni prima della riunione a coloro che hanno diritto a parteciparvi, specificante il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo con un preciso ordine del giorno sottoscritto da almeno un quarto degli aderenti aventi diritto a parteciparvi.
5. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in difetto, da un socio ordinario designato dall'Assemblea.
7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale.

## **Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea:
  - a) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
  - b) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il revisore dei conti;
  - c) approva annualmente il rendiconto economico finanziario relativo alla gestione dell'anno precedente e il bilancio preventivo;
  - d) delibera le linee di indirizzo generali per il conseguimento degli scopi istituzionali della RIDAP;
  - e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo, ai regolamenti ed allo statuto;
  - f) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle quote associative;
  - h) delibera sullo scioglimento della RIDAP;
2. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta ad eccezione di quelle inerenti ai punti (e) ed (h), per la quali è necessaria la maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

## **Art. 9 – Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari e dura in carica tre anni.
2. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la legale rappresentanza della RIDAP di fronte a terzi e in giudizio; ha potere di firma per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita ogni altra attribuzione inerente alla carica, a norma di legge.

## **Art. 10 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto fino a un massimo di otto membri di cui sei eletti tra i soci ordinari, uno eletto tra gli associati e uno eletto tra i soci sostenitori, più il Presidente che ne è membro di diritto, favorendo la rappresentanza di genere e di diversa provenienza territoriale.
2. In caso di dimissioni dalla carica o dalla RIDAP di un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, subentra al suo posto il primo dei non eletti.
3. Il Consiglio può incaricare suoi componenti o altri aderenti alla RIDAP di svolgere specifiche funzioni associative anche in via temporanea.

## **Art. 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno, anche con modalità telematica.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, tramite mail o fax, con preavviso di almeno dieci giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente che lo sostituisce.
3. E' richiesta, per la validità della riunione, la presenza di almeno cinque componenti.
4. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla loro carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.
6. Un membro del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di aderente cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

## **Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo approva la proposta di rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea e il bilancio previsionale e dà attuazione agli indirizzi programmatici generali dell'Associazione, in conformità con gli intendimenti espressi dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo :
  - a) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al Presidente e all'Assemblea e tutti gli altri che l'assemblea gli destina;
  - b) elegge fra i suoi componenti un Vicepresidente;
  - c) nomina, eventualmente, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere;
  - d) propone all'assemblea dei soci il nominativo del Revisore dei Conti;
  - e) delibera sull'adesione degli associati e dei sostenitori;

- f) può istituire Commissioni per lo svolgimento di specifiche funzioni;
- g) individua e nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico

### **Art. 13 - Revisore dei Conti**

1. Il controllo contabile sull'attività di gestione è affidato a un Revisore dei Conti, designato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra i soci ordinari. Può essere designato revisore anche un non aderente alla RIDAP scelto tra persone esperte e qualificate. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altro organo sociale.
2. Il Revisore:
  - a) verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili;
  - b) verifica il rendiconto economico finanziario annuale redigendo apposita relazione.
3. Il Revisore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
4. Il Revisore dura in carica tre esercizi finanziari ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

### **Art. 14 – Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo non elettivo. I suoi componenti sono individuati dal Consiglio Direttivo tra le personalità che ricoprono un ruolo di primo piano nel panorama del sistema di apprendimento permanente a livello nazionale e internazionale tenuto conto dei diversi attori che compongono il sistema. Il CTS è composto da sei a dieci componenti che mettono a disposizione della RIDAP le loro competenze per un triennio (rinnovabile per due mandati). Sono componenti di diritto del CTS anche il Presidente e il Vicepresidente dell'associazione.

### **Art. 15 - Durata delle cariche e rieleggibilità**

1. Tutte le cariche sociali decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della relativa votazione e hanno durata triennale. Nessuno può essere eletto o nominato a una medesima carica per più di tre mandati consecutivi.
2. In caso di dimissioni del Presidente, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente, il quale esercita tali funzioni fino al termine del mandato. Il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Vicepresidente tra i suoi componenti e subentra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. Nel caso non sia possibile, questo avverrà in occasione della prima Assemblea dei soci.
3. L'esercizio di cariche sociali è svolto a titolo gratuito: non dà luogo a compensi, gettoni o indennità.

### **Art. 16 - Bilancio**

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti.
3. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno anche il bilancio previsionale relativo al successivo esercizio contenente la quantificazione dell'impegno a carico di ciascun aderente e la quantificazione della quota associativa annuale.

4. L'associato dissenziente sulla quantificazione della quota associativa annuale di cui al precedente comma può recedere con la procedura indicata nell'art. 18.

#### **Art. 17 – Risorse economiche – Fondo comune**

1. Il patrimonio della RIDAP è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.
2. Coloro che hanno perso la qualità di aderente non possono avanzare diritti sul patrimonio associativo che è di proprietà esclusiva della RIDAP.
3. Al conseguimento degli scopi sociali la RIDAP provvede: con le quote dei propri aderenti, con contributi, donazioni e lasciti, con ogni altro provento derivante dalle attività dell'Associazione.

#### **Art. 18 - Cancellazione**

1. La qualità di socio si perde:
  - a) per recesso ;
  - b) per morosità di durata superiore a due anni solari;
  - c) per la cessazione dell'istituzione aderente;
  - d) per aver contravvenuto agli obblighi dello Statuto.
2. Il recesso deve essere effettuato con comunicazione tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al Presidente della Rete almeno un mese prima della scadenza dell'anno.

#### **Art. 19 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto dello scioglimento delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 20**

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

#### **Art. 21**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto a Bologna dall'Assemblea dei soci del giorno 24/10/2012

Il Presidente dell'assemblea

*Emilio Postaro*

